



Roma, 10 ottobre 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Al Consiglio provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Macerata
Via Valadier, n. 30
62100 – Macerata

Prot. n. 25/I/0004584

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello avanzata da Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Macerata – Inclusione dei soci lavoratori nel calcolo percentuale per l'assunzione di apprendisti – art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.

Con apposita istanza di interpello il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Macerata chiede se sia possibile computare i soci lavoratori nel numero delle maestranze specializzate e qualificate in forza all'azienda, ai fini del calcolo percentuale per determinare la regolare assunzione di apprendisti.

In effetti, l'art. 47 del D.Lgs. n. 276/2003, nel disciplinare i limiti quantitativi di assunzione degli apprendisti non fa altro che richiamare il combinato disposto di cui all'art. 2, comma 3, della L. n. 25/1955, come modificato dalla L. n. 424/1968, laddove stabilisce che *“il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa”*, in uno con l'art. 21, comma 1, della L. n. 56/1987, che *“in deroga”* a quanto ora riportato prevede che *“l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre”*.

Dal canto suo, infatti, l'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 prevede, sintetizzando, che *“il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre”*.

Ciò premesso, con esclusione del settore artigiano, ancora ispirato ad un profilo più agevolato e, per questo, derogatorio e speciale, l'equivalenza numerica (nel rapporto 1/1) fra gli apprendisti

che s'intende assumere e l'insieme dei lavoratori qualificati e/o specializzati in forza presso il datore di lavoro interessato, opera come limite massimo invalicabile nel caso in cui il numero dei secondi sia pari o superiore a tre, in quanto al di sotto di tale cifra il datore di lavoro potrà sempre comunque assumere fino a tre apprendisti.

Nel rispondere al quesito posto dall'interpellante occorre allora rilevare che, sebbene le "maestranze" cui faceva e fa riferimento il legislatore non possono essere lette con riguardo a qualsiasi lavoratore si trovi a prestare attività lavorativa presso il datore di lavoro (ad esempio, lavoratori in somministrazione o lavoratori a progetto), pare tuttavia ragionevole ritenere che il socio lavoratore della società di persone (nell'esempio riportato s.n.c.) possa essere assimilato ai lavoratori dipendenti qualificati e specializzati, se e in quanto effettivamente e stabilmente inserito e occupato nello svolgimento dell'attività lavorativa aziendale e in possesso delle relative qualità e competenze professionali.

Conferma di ciò può trovarsi, anzitutto, nella circostanza che gli stessi soci lavoratori possono essere individuati quali tutori per gli apprendisti da assumere, in caso di imprese con meno di 15 dipendenti, alla stregua dello stesso imprenditore (D.M 28 febbraio 2000), anche sulla scorta delle prime regolamentazioni regionali in materia.

In secondo luogo, depone per la soluzione qui adottata anche il profilo di differenziazione fra vecchia e nuova normativa riguardante il parametro di riferimento del computo della percentuale dei lavoratori specializzati o qualificati che ora considera le maestranze "*in servizio presso il datore di lavoro*", mentre nella L. n. 25/1955 prende a riferimento le maestranze "*in servizio presso l'azienda*": la caratterizzazione personalistica della attuale previsione normativa sembra ribadire la consapevole esigenza di verificare la consistenza concreta dell'azienda che assume apprendisti con riferimento alle capacità obiettive di seguire e garantire la formazione (formale e non formale) e l'addestramento del lavoratore.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

PR